

COMUNE DI ALMESE

**REGOLAMENTO COMUNALE IMPIANTI PER LA
TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI**
Legge Regionale n. 19 del 3.08.2004
Legge n. 36 del 22.02.2001

RELAZIONE TECNICA

Redazione a cura del:
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
Responsabile del Settore: Geom. Jean Pierre Capelli

21 Settembre 2009

COMUNE DI ALMESE
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI – RELAZIONE TECNICA

INDICE

Art. 1 Finalità e normativa di riferimento	4
Art. 2 Campo di applicazione	4
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Procedure autorizzative	6
4.1 <i>Procedimenti istruttori</i>	6
4.2 <i>Certificazione di conformità</i>	7
4.3 <i>Casi particolari</i>	7
Art. 5 Accesso agli atti	8
Art. 6 Limiti di esposizione e valori di attenzione	8
Art. 7 Obiettivi di qualità	9
Art. 8 Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni e caratteristiche tipologiche	9
8.1 <i>Aree normative</i>	9
8.2 <i>Aree Sensibili</i>	9
8.3 <i>Zone di Installazione Condizionata</i>	10
8.4 <i>Zone di Attrazione</i>	10
8.5 <i>Zone Neutre</i>	10
8.6 <i>Regolamentazione all'interno delle aree normative</i>	10
Art. 9 Inserimento ambientale	11
Art. 10 Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti	11
10.1 <i>Zone di attrazione</i>	13
10.2 <i>Zone Neutre</i>	13
10.3 <i>Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione</i>	13
Art. 11 Impianti esistenti	12
Art. 12 Piano annuale dei gestori	12
Art. 13 Spese per attività istruttorie	13

Art. 14 Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche	14
Art. 15 Controlli	14
Art. 16 Impianti provvisori di telefonia mobile	14
Art. 17 Sanzioni	15
Art. 18 Informazione alla popolazione	15
Art. 19 Documentazione tecnica per istanza di autorizzazione	15
Art. 20 Esecutività	16
Art. 21 Disposizioni finali	16
Art. 22 Elaborati cartografici ed allegati tecnici	16

Articolo 1 – Finalità e normativa di riferimento

Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti per telefonia mobile, perseguendo, in via prioritaria, la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Esso disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento.

Ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (G.U. n. 55 del 7 marzo 2001) "*i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*" normato, nello specifico, dalla Legge Regionale 2 agosto 2004, n. 19, "Nuova disciplina sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (B.U. n. 31 del 5 agosto 2004) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16 – 757, (L.R.19/2004) "*Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico*". (B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005)

Articolo 2 – Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Regolamento si applica, ai sensi della L.R. 19/2004, agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti di telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione: di nuova installazione

Impianti per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.

Ai sensi dell'art. 2 L.R. 19/2004, le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di: *Impianti fissi con potenza efficace in antenna **minore o uguale a cinque watt** e agli apparati dei radioamatori;*

*impianti con potenza al connettore di antenna **non superiore a venti watt** utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.*

Il Regolamento si applica nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi (L.R. 19/2004, art. 2 co. 4).

Articolo 3 – Definizioni

Legge 36/2001
Art. 3 Definizioni

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso

costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Legge Regionale 19/2004

Art. 3 Definizioni

a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;

b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico:

archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

g) elettrodotto: insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

i) obiettivi di qualità: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;

l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 2 del D.M. 22.12.2000;

m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'art. 4 co.2 lett. d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo gestione e risanamento degli impianti stessi;

n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

Articolo 4 – Procedure autorizzative

4.1 - Procedimenti istruttori

Ai sensi dell'art. 5 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757 le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti sono le seguenti:

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, **presentano allo sportello unico delle attività produttive contestualmente all'ARPA**, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di **avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie**.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Gli schemi regolamentari di Istanza di Autorizzazione e della D.I.A. sono riportati in Appendice A.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 8 della D.G.R. 16-757 del 5.09.2005 e trattate all'art. 13 del presente Regolamento. In fase di rilascio di autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti, il Comune provvederà a valutare la localizzazione degli stessi in relazione ai Programmi Localizzativi dei gestori e al presente regolamento.

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativi, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con Provvedimento Unico e la stessa rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività.

Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso, che si costituisce dopo 90 giorni dalla presentazione del progetto e dalla relativa domanda, ai sensi dell'art. 87 co. 9 del D.Lgs 259/2003.

4.2 - Certificazione di conformità

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'Istanza di Autorizzazione o indicate nella DIA, secondo lo schema riportato in Appendice G.

Da tale obbligo sono esclusi:

- gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e gli apparati dei radioamatori;
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Il Comune provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio

4.3 - Casi particolari:

- Modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto: sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie.
- Apparati di radioamatore: i proprietari di tali apparati non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione e trasmettono al Comune, all'A.R.P.A. e al CO.RE.COM. la comunicazione conforme allo schema riportato in Appendice B.
- Impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W: i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante compilati uniformemente agli schemi riportati in Appendice C. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
- Impianti ed attrezzature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti: i proprietari trasmettono all'A.R.P.A. la comunicazione conforme allo schema riportato in Appendice D.
- Impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia: trasmissione da parte dei soggetti competenti della comunicazione conforme allo schema riportato in Appendice E.

Articolo 5 – Accesso agli atti

Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori

Articolo 6 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'Art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente qualora normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1, intesi come valori efficaci.

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

I valori di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Articolo 7 – Obiettivi di qualità

D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 41

1. Gli obiettivi di qualità sono:

a) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi.

2. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente Regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz- 300GHz)

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Articolo 8 – Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni e caratteristiche tipologiche

Il presente Regolamento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti stabilendo un metodo di suddivisione del territorio e le misure di cautela da adottare in ogni area individuata. Tale suddivisione del territorio individua le seguenti aree normative:

8.1 - Aree normative:

Aree sensibili

zone di installazione condizionata

zone di attrazione

zone neutre

8.2 - Aree Sensibili

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute;
- singoli edifici scolastici;
- singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile;
- le residenze per anziani;
- le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari,...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*.

8.3 - Zone di Installazione Condizionata

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili;
- i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)*;
- l'area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

8.4 - Zone di Attrazione

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- le aree esclusivamente industriali (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
- le aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un'area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la somma della superficie fondiaria e della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell'area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a 1,5 m³/m²;
- le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

8.5 - Zone Neutre

Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

8.6 - Regolamentazione all'interno delle aree normative:

Aree sensibili:

Sui singoli beni classificati come aree sensibili l'installazione è totalmente vietata.

Il divieto di installazione di impianti su aree sensibili può essere derogato sui singoli beni che, per l'attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

Zone di installazione condizionata:

Le modalità di installazione vengono stabilite con l'Amministrazione Comunale che si riserva il diritto di stabilire prescrizioni alle quali i gestori devono attenersi per il rilascio dell'autorizzazione

Zone di attrazione:

All'interno delle zone di attrazione il regolamento comunale può prevedere procedure semplificate di cui all'art. 10 del presente Regolamento, per l'installazione di impianti.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

Zone neutre:

All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni e le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

In tali zone, inoltre, le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti possono seguire iter semplificati, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, per l'installazione di impianti, nel caso in cui i richiedenti propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili, con relativa perizia asseverata.

Proprietà comunali:

Seguono la regolamentazione delle aree, elencate precedentemente, all'interno delle quali ricadono. Devono costituire titolo preferenziale nella scelta della collocazione degli impianti. Sono escluse dall'individuazione le aree sensibili e la fascia di rispetto di 30 mt.

Articolo 9 – Inserimento ambientale

Il Comune di concerto con i gestori degli impianti individua la soluzione architettonica di minor impatto visivo e di miglior inserimento ambientale circostante, valutando, a tal fine, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione dell'installazione per minimizzare l'impatto visivo e renderne meglio accettabile la percezione, sempre ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile.

Articolo 10 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

10.1 - Zone di attrazione

La domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti con potenza superiore a 20 W in Zone di Attrazione corrispondenti a siti di proprietà comunale avverrà utilizzando il modello per le Denunce di Inizio Attività ai sensi del *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.*

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.*

10.2 - Zone Neutre

Il silenzio-assenso per l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.*

10.3 - Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata e in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.* nei seguenti casi:

- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.;
- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione.

Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione valgono le condizioni agevolate del *Paragrafo 10.1*

Le procedure semplificate comprendono anche la possibilità di ricorrere alla presentazione della DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette ad iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Impianti esistenti

Il Servizio Edilizia Privata comunale cura l'implementazione ed aggiornamento del *Catasto comunale delle sorgenti fisse di campo elettromagnetico*. Il catasto deve essere mantenuto costantemente aggiornato mediante la stretta collaborazione con il catasto delle sorgenti gestito dalla Regione e dall'ARPA ai sensi dell'art.5.1.e della LR 19/04.

Ai fini della gestione del catasto, il Servizio Edilizia cura in particolare:

- la trasmissione all'ARPA ed al CORECOM di copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati;
- l'inserimento nel SIT di Almese dei dati degli impianti autorizzati, con georeferenziazione della localizzazione geografica degli stessi;
- l'inserimento nel SIT di Almese dei valori di campo elettromagnetico rilevati dalle campagne di monitoraggio.

Ai fini della gestione del catasto, i gestori sono tenuti a compilare la scheda tecnica (Allegato A) contenente le specifiche delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, oltre alla localizzazione geografica dell'impianto:

- in occasione della comunicazione in caso di attivazione di impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt;
- in occasione della richiesta di autorizzazione per nuovi impianti;
- entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 12 – Piano annuale dei gestori

I gestori presentano entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti di cui intende far domanda di autorizzazione all'installazione nell'arco temporale dell'anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all'installazione.

I gestori o i proprietari possono altresì integrare il Programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Le modalità di redazione e presentazione dei Programmi Localizzativi sono quelle indicate dalla *D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757*.

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, può convocare i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale. Nel caso di presentazione di integrazioni del Programma Localizzativo il Comune, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'integrazione, può convocare il gestore o il proprietario degli impianti interessato al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti non compresi nel Programma Localizzativo dell'anno in corso il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* Fanno eccezione le domande relative a impianti per i quali si evidenzino ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente. Inoltre, il programma localizzativo deve tenere conto del regolamento comunale.

Sono esclusi:

- impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5W e gli apparati dei radioamatori,
- impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, nonché per eventi occasionali quali fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Il Programma Localizzativo Annuale è così composto:

a) planimetria generale con le seguenti caratteristiche:

- o in scala 1/10000, interessante l'intero territorio comunale e le porzioni significative dei territori dei comuni confinanti;
- o indicazione dei propri siti in servizio;
- o indicazione puntuale dell'area di ricerca per nuove installazioni;

b) planimetria particolare con le seguenti caratteristiche:

o in scala 1/2000, interessante una porzione di territorio pari ad un cerchioide con raggio di metri cinquecento all'intorno della localizzazione proposta;

o indicazione dei siti in servizio propri e degli altri gestori all'interno del cerchioide indicato;

o indicazione dell'area di ricerca della localizzazione per nuove installazioni, che potrà essere puntuale o rappresentata tramite un cerchio di raggio non superiore a cinquanta metri;

c) relazione tecnica riportante:

o le specifiche delle caratteristiche tecniche, radioelettriche e geometriche degli impianti ipotizzati;

o gli schemi costruttivi della tipologia di manufatti che si ritiene di realizzare;

o le indicazioni delle ipotesi di mitigazione dell'impatto paesistico degli impianti;

o l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno determinato la proposta del sito, complete dell'indicazione dell'area che si ritiene di servire in via prioritaria;

o l'indicazione delle possibili alternative di localizzazione, di manufatti da realizzare, di opere di mitigazione visiva da attuare;

o l'indicazione dei valori di campo elettromagnetico che si ipotizza possano essere determinati dal nuovo impianto.

Articolo 13 – Spese per attività istruttorie

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della *L.R. 19/2004*, per ogni singola installazione sono individuate:

per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato in € 400,00, per quelli inseriti in contesto edificato in € 1.000,00

per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato in € 300,00, per quelli inseriti in contesto edificato in € 900,00

per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 10, inseriti in contesto non edificato in € 200,00, per quelli inseriti in contesto edificato in € 500,00

Un impianto radioelettrico si definisce inserito in contesto non edificato se l'area corrispondente al cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione dell'impianto non comprende o non potrà comprendere edifici.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

L'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione o della DIA.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia di Torino nella misura rispettivamente dell'80 % e del 20 %. Il versamento delle somme dovute alla Provincia di Torino dovrà avvenire con le modalità indicate dall'Ente stesso.

Con lo scopo di concorrere alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'A.R.P.A. il Comune verserà, annualmente, il 40% delle somme incassate per le attività istruttorie all'A.R.P.A., previa determina di accertamento dell'entrata e di liquidazione delle somme all'A.R.P.A.

Il versamento delle somme dovute al Comune dovrà avvenire:

con bonifico sul c.c. bancario n. 3228053 - ABI 02008 - CAB 30030 - CIN: E presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – Agenzia di Almese, intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Almese (IBAN IT24E0200830030000003228053);

oppure

con versamento con bollettino postale sul c.c. postale n. 30751101 intestato al Comune di Almese – Servizio di Tesoreria Comunale.

Articolo 14 – Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche

I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti l'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

Articolo 15 – Controlli

Ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 19/2004, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene le funzioni proprie in base alla L.R. 7.01.2001 n. 1 "istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni, avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della L.R. 13.04.1995 n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale", e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati dall'art. 38 della L.R. 44/2000.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.

Previ accordi specifici, il Comune può affidare all'ARPA:

o un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico;

o l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa

Articolo 16 – Impianti provvisori di telefonia mobile

E' ammissibile l'installazione di impianti mobili provvisori per particolari esigenze di breve durata quali:

- a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione - per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi

- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di concessione/autorizzazione edilizia e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito, non superiore a mesi sei. Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole ARPA

- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dai tempi di installazione dell'impianto mobile

- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1: 5000 che deve rispettare i vincoli del presente Regolamento.

In ogni caso, al termine prefissato, l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti.

Articolo 17 – Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono ammesse all'art. 158 della L. 36 del 22.02.2001 e dalla L.R. n. 19 del 3.08.2004.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 19/2004, le sanzioni sono irrogate dal Comune che ne introita il corrispettivo, sulla base degli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A.

Articolo 18 – Informazione alla popolazione

Per l'adozione del Regolamento in oggetto, l'Amministrazione Comunale assicura l'informazione con i metodi più idonei ed efficaci e può valutare la possibilità di indire audizioni pubbliche riguardanti le diverse tematiche contemplate dalla materia trattata nel presente Regolamento.

Articolo 19 – Documentazione tecnica per istanza di autorizzazione

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto per le reti cellulari o per qualunque modifica delle caratteristiche degli stessi, il Gestore deve presentare al Comune, oltre a quanto previsto dal DLgs n° 259 del 01.08.03, duplice copia della seguente documentazione:

- a) Domanda redatta sulla base del modello di cui all'Appendice A.
- b) Dimostrazione dell'avvenuta presentazione all'ARPA della richiesta di parere tecnico preventivo previsto dall'art. 5.1.g) della LR 19/04.
- c) Documentazione attestante:
 - o il titolo di proprietà o equipollente al fine della disponibilità dell'area, dal quale si evincano le particelle catastali interessate dall'intervento; in caso di richiesta di installazione su area condominiale, andrà presentato verbale assembleare di assenso alla realizzazione dell'intervento;
 - o il titolo in forza del quale viene richiesta l'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto, conformemente a quanto previsto dal DLgs 259 del 01.08.03 in merito ai soggetti titolari dell'autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
- d) Scheda tecnica redatta sulla base del modello di cui all'Allegato A dell'Appendice A, contenente le specifiche delle caratteristiche radioelettriche e geometriche dell'impianto.
- e) Elaborato grafico completo delle seguenti indicazioni :
 - o tipo di intervento, ubicazione, proprietà e progettista;
 - o stralcio di planimetria degli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente adottati con evidenziata la zona di intervento;
 - o stralcio di planimetria catastale, con i riferimenti catastali, aggiornata con eventuali frazionamenti con evidenziata la zona di intervento e con indicate tutte le costruzioni esistenti nel raggio di almeno 100 mt.;
 - o planimetria dell'area di pertinenza in scala 1:200, contenente ogni elemento necessario a fornire una definizione inequivocabile dell'intervento oggetto di domanda nel contesto ambientale in cui si inserisce;
 - o piante del manufatto, dettagliatamente quotate, in scala non inferiore ad 1:100 compreso anche gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati, con relative destinazioni d'uso previste per ogni locale;

o particolare costruttivo del manufatto, con indicazione dei materiali utilizzati e delle colorazioni finali previste;

o almeno una sezione trasversale ed una longitudinale del manufatto, dettagliatamente quotate, nella stessa scala delle piante e contenenti: le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio, l'altezza massima del manufatto, l'altezza dei muri di cinta e delle recinzioni sia verso gli spazi pubblici che privati, tutti i dati necessari per far conoscere i precisi rapporti altimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti;

o prospetti di tutte le facciate;

f) Relazione tecnica redatta dal tecnico abilitato progettista dell'impianto, completa di autocertificazione in merito a quanto dichiarato, che attesti tra l'altro l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile sul mercato al fine della minimizzazione dell'esposizione della popolazione (Appendice G).

h) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (*rendering*), compresa una panoramica dal sito.

E' facoltà del Comune richiedere copia degli elaborati su supporto informatizzato, secondo le specifiche indicate dal Servizio Edilizia Privata.

La medesima documentazione deve essere presentata ai fini dell'installazione di un nuovo impianto per le reti cellulari con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt (microcelle), per la quale il Gestore deve presentare al Comune semplice comunicazione, redatta sulla base del modello di cui all'Appendice D.

Articolo 20 – Esecutività

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Le modifiche e le integrazioni del presente *Regolamento* dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

Le disposizioni del *Regolamento* si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del *Regolamento*, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.

La cartografia di riferimento allegata al presente Regolamento, in quanto elaborato a mero contenuto tecnico, potrà essere modificata, integrata e/o sostituita con determinazione del Direttore del Settore Urbanistica Edilizia Privata, nel caso in cui sopravvengano modifiche sul territorio che richiedano un relativo aggiornamento.

Articolo 22 – Elaborati cartografici ed allegati tecnici

In allegato al presente Regolamento, e facenti parte dello stesso, sono redatti i seguenti elaborati:

Tavola n. 1: Identificazione degli impianti di trasmissione per le reti cellulari esistenti sul territorio comunale, completa dei principali dati tecnici e delle direzioni di trasmissione delle celle;

Tavola n. 2: Planimetria Generale sc. 1:10.000;

Documento A: Elenco Zone sensibili, Zone di installazione condizionata e Zone di Attrazione;

Documento B: Modulistica.